

LVI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1949**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 11.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Varie.

PRESIDENTE rileva l'assenza del consigliere Colia, che aveva chiesto per iscritto la parola per fatto personale e lo dichiara decaduto dalla facoltà accordatagli dal regolamento.

Rende noto, inoltre che la interrogazione, numero 58, Corrias Alfredo, sulla ricostituzione in comuni autonomi di alcune frazioni, decade per l'assenza dell'interrogante.

Discussione sul progetto di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

SERRA, *relatore*, dichiara che la Commissione ha confermato il parere espresso dal Consiglio circa la non corrispondenza tra lo Statuto e il progetto di norme di attuazione proposto dalla Commissione paritetica. Accenna al problema del rinvio, da parte del Governo, delle leggi regionali, che, secondo gli articoli 1, 2 e 3 del progetto, può essere promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i motivi di cui all'articolo 33 dello Statuto. Lamenta che la Commissione paritetica, nello stabilire le norme contenute in detti articoli non abbia tenuto conto delle norme costituzionali che regolano la vita della Regione e i suoi poteri.

Altre restrizioni si sono avute, rispetto alle competenze della Regione previste nello Statuto, in materia di agricoltura e di lavori pub-

blici. La Commissione consiliare ha proposto di modificare gli articoli contrari alla lettera e allo spirito dello Statuto e presenta all'approvazione del Consiglio un progetto nuovo e più rispondente alle esigenze della Sardegna. Circa gli altri problemi, si riserva di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli, qualora si rendesse necessaria una spiegazione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

(Testo della Paritetica).

Il rinvio delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo di nota del Rappresentante del Governo, diretta al Presidente del Consiglio regionale, nella quale sono comunicati i rilievi che rendono necessario il riesame delle disposizioni approvate dal Consiglio regionale.

Il Presidente del Consiglio deve accusare ricevuta della nota.

(Testo della Commissione).

Il rinvio delle leggi regionali nei casi previsti dall'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo del Rappresentante del Governo diretta al Presidente del Consiglio regionale, nella quale sono comunicati i rilievi che rendono necessario il

riesame delle disposizioni approvate dal Consiglio regionale.

Il Presidente del Consiglio regionale deve accusare ricevuta della nota.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 2

(Testo della Paritetica).

Qualora il Governo intenda promuovere su una legge approvata dal Consiglio regionale, questioni di merito davanti alle Camere per contrasto di interessi, a termini dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ovvero questioni di legittimità davanti alla Corte Costituzionale prima dell'emanazione della legge che ne disciplinerà il funzionamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per tramite del Rappresentante del Governo.

La comunicazione deve essere fatta, entro il termine stabilito dall'articolo 33 predetto, con nota contenente la indicazione sommaria dei motivi della impugnativa. Il Presidente del Consiglio regionale deve accusarne ricevuta.

(Testo della Commissione).

Qualora il Governo promuova, su di una legge riapprovata dal Consiglio regionale, questioni di merito davanti alle Camere per contrasto d'interessi, a termine dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale per il tramite del Rappresentante del Governo.

La comunicazione deve essere fatta a pena di decadenza entro il termine stabilito dall'articolo 33 predetto, con nota contenente la indicazione specifica del contrasto d'interessi denunciato.

Il Presidente della Giunta regionale deve accusarne ricevuta e darne immediata notizia al Presidente del Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione predetta, potrà, con nota trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo, presentare le sue deduzioni.

La denuncia della legge si intenderà abbandonata e la legge stessa potrà essere promulgata e pubblicata se entro i quindici giorni successivi le Camere non saranno state investite della questione o se comunque queste non si saranno pronunziate entro i sessanta giorni dal deposito degli atti.

SERRA, *relatore*, fa rilevare l'opportunità di invertire l'ordine degli articoli 2 e 3, perchè siano contemplate prima le questioni di legittimità e poi quelle di merito, così come nell'articolo 33 dello Statuto speciale.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, precisa che la Commissione ha preferito tener distinte le questioni di legittimità da quelle di merito, per il fatto che il giudizio spetta a due organi diversi. Concorde con Serra sull'ordine degli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della commissione e la proposta Serra.

(Sono approvati).

Art. 3

(Testo della Paritetica).

Le impugnative per motivi di legittimità, delle quali sia stato dato annuncio al Presidente del Consiglio regionale a termini dell'articolo 2 del presente decreto, prima dell'insediamento della Corte Costituzionale, devono essere ritualmente proposte entro quindici giorni dall'insediamento medesimo, salvo che un termine diverso sia stabilito nella legge sul funzionamento della Corte.

Trascorso detto termine, le comunicazioni fatte dal Rappresentante del Governo cessano di avere efficacia e il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla promulgazione delle leggi, cui esse si riferiscono.

(Testo della Commissione).

Le impugnative per motivi di legittimità, previste dal primo capoverso dell'articolo 134 della Costituzione della Repubblica, di leggi della Regione sarda da parte del Governo della Repubblica o di leggi dello Stato o di altre Regioni da parte della Giunta regionale sarda, promulgate prima dell'insediamento della Corte Costituzionale, dovranno essere proposte a pena di decadenza nel termine di giorni quindici dall'insediamento medesimo, nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dalla

legge generale che disciplinerà il funzionamento della Corte stessa.

ERA fa notare che questo articolo non illustra chiaramente la procedura da seguirsi; rilevandone peraltro il carattere transitorio, propone che si formuli una norma a carattere definitivo.

SERRA, *relatore*, fa presente ad Era che il Consiglio non può stabilire una norma definitiva, che rientra nel campo delle norme che saranno emanate in linea generale per il funzionamento della Corte Costituzionale.

ERA esprime il parere che ciò debba essere chiarito nel testo dell'articolo.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, fa osservare che la disposizione di cui si discute dovrebbe avere un valore transitorio. La preoccupazione principale della commissione è stata quella di porre, allo stato attuale delle cose, la Regione e lo Stato nella stessa posizione giuridica per ciò che riguarda i contrasti di legittimità.

ZUCCA rileva che il Consiglio regionale, con l'articolo in esame, concederebbe al Governo la facoltà di impugnare, davanti alla Corte Costituzionale, leggi regionali già promulgate.

D'ANGELO afferma che l'intento della Commissione è stato quello di far sì che le leggi regionali abbiano la possibilità di entrare in vigore. Fa notare a Zucca che, in ogni caso, la promulgazione di una legge non impedisce che la stessa venga dichiarata illegittima.

SERRA, *relatore*, propone di inserire nella relazione del Consiglio che accompagnerà il testo delle norme di attuazione, un invito al Governo affinché sia istituita sollecitamente la Corte Costituzionale od, almeno, si provveda ad attribuire ad un organo quale che sia il potere di giudicare sulle controversie di legittimità tra Stato e Regione.

ZUCCA, premesso che una norma d'attuazione non può derogare ad una norma statutaria, sostiene che l'articolo 33 dello Statuto speciale è più favorevole alla Regione della norma in esame.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, di-

chiara che l'articolo 33 dello Statuto non esaurisce il problema così come si presenta attualmente; in detto articolo è previsto il funzionamento della Corte Costituzionale, ma, non esistendo ancora detta Corte, la Commissione ha inteso stabilire che il danno conseguente non deve ricadere tutto sulla Regione, alla quale deve essere riservata la facoltà di promulgare ugualmente le proprie leggi.

PINNA è dell'avviso che l'uso del termine «promulgate», nel testo dell'articolo, sia improprio.

ASQUER precisa che detto termine è stato inserito a ragion veduta dalla Commissione per sostenere il principio che, sino a quando la Corte Costituzionale non entrerà in funzione, il Governo non potrà impugnare, con l'efficacia propria di tale atto, le leggi approvate dal Consiglio regionale.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, ribadisce il concetto che l'articolo 33 dello Statuto speciale non può valere per ciò che riguarda i contrasti di legittimità, non essendo ancora istituita la Corte Costituzionale.

D'ANGELO fa notare che la riserva di impugnativa è ben altra cosa dell'impugnativa vera e propria, che rende inapplicabile la norma. Il Governo, fino a che la Corte Costituzionale non eserciterà le sue funzioni, può solo porre alle leggi regionali una riserva di impugnativa; per cui rimane legittima la promulgazione di esse leggi anche di fronte a detta riserva. Afferma che il Consiglio regionale deve sostenere energicamente tale tesi di fronte allo Stato.

PAZZAGLIA esprime i suoi dubbi sulla norma, che ritiene di incerto esito.

FILIGHEDDU concorda con il parere espresso dalla Commissione del'a quale è necessario sostenere la tesi soprattutto per motivi di opportunità.

ERA si preoccupa della facoltà che è data allo Stato di impugnare anche le leggi regionali per le quali non sia stata precedentemente avanzata riserva di impugnativa. Propone di escludere questa possibilità.

I LEGISLATURA

LIII SEDUTA

12 NOVEMBRE 1949

AZZENA condivide il pensiero della Commissione circa l'attuale inapplicabilità dell'articolo 33 dello Statuto speciale per quanto riguarda le questioni di legittimità.

ZUCCA ribadisce la sua opinione circa la impossibilità di impugnativa, da parte del Governo centrale, che è organo esecutivo, di leggi regionali già promulgate. Propone che venga limitata la possibilità di impugnativa da parte del Governo per le sole leggi per le quali il Governo stesso abbia fatto in precedenza esplicita riserva di impugnativa.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta Zucca.

(Non è approvata).

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato).

PRESIDENTE mette in votazione la proposta della Commissione di formulare, nella relazione, una sollecitazione al Governo per l'istituzione della Corte Costituzionale o, almeno, per l'attribuzione temporanea ad altro organo della potestà di dirimere i contrasti di legittimità tra Regione e Stato.

(E' approvata).

La seduta è tolta alle ore 13,16.